GROSSETO SUD AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Cod. Fisc. 92090550531 | Via B. Buozzi 55 58100 Grosseto | Telefono 0564 417375 | Fax 0564 420140 | Sito internet www.atc7grsud.it | e-mail info@atc7grsud.it | pec info@pec.atc7grsud.it

# REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA

*(modificato al verbale n.12 del 10/11/2026)*

**Versione 2026**

## Art.1 PREMESSA

Fatte salve le norme contenute nella L.157/1992, LRT 3/1994 (e ss mm. e ii.), nel DPGR n. 36/R/2022, il Comitato di Gestione dell'ATC 7 Grosseto sud disciplina, per il territorio di propria competenza, l'accertamento e l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni come di seguito articolato.

Il richiedente, presentando l'istanza, dichiara di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica previsti dal presente Regolamento.

## Art.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture devono essere avanzate al Comitato di Gestione utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web www.atc7grsud.it da inviare all'indirizzo dell'ATC entro 48 ore dalla constatazione del danno.

La modulistica deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia di documento di identità valido; in caso di invio a mezzo mail, l'istanza deve risultare OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

I documenti in formato PDF devono essere nativi digitali o, se scansionati, presentare una risoluzione tale da garantire la perfetta leggibilità di ogni parte del testo. Le istanze presentate in formati diversi saranno respinte.

Possono avanzare richiesta di sopralluogo esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC (territorio libero alla caccia, Zone di Rispetto Venatorio e Zone Ripopolamento e Cattura).

**La domanda deve essere redatta in maniera completa e riportare dati congruenti rispetto alla DUA**, (i dati catastali, la coltura dichiarata e la destinazione della stessa devono essere corrispondenti alla DUA), pena il rigetto dell'istanza.

Le richieste che pervengono dalle ore 16.00 del venerdì alle 07.29 del lunedì, sono esaminate dalle 07.30 del lunedì.

Ogni singola richiesta di sopralluogo può comprendere:

- Superfici da controllare relative a colture ricadenti in un solo comune o in superfici contigue, ricadenti in comuni diversi;

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto al contributo eventualmente riconosciuto.

Il richiedente autorizza l'ATC 7 Grosseto sud, a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso ARTEA e si impegna a presentare eventuale documentazione integrativa richiesta.

Il proprietario o conduttore del fondo deve fornire, qualora richieste dai tecnici o dal Comitato di Gestione dell'ATC, allo scopo di determinare con maggiore accuratezza il danno ed il suo valore economico, documentazioni aggiuntive a quelle dette sopra.

**Le domande di sopralluogo devono essere presentate entro il termine compatibile con la raccolta del prodotto. Spetta al tecnico, a seguito di sopralluogo, valutare se la raccolta è o non è giustificabile. Nel caso non lo sia, non sarà riconosciuto alcun contributo.**

## Art.3 VERSAMENTO CAUZIONALE

Non è prevista alcuna cauzione.

Il costo della stima, pari a €.120,00 per ogni singolo sopralluogo effettuato, sarà a carico del richiedente nel caso in cui il danno risulti non ammesso a contributo (rif.art.5).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso trasmesso dall'ATC, decorso il quale verranno addebitate anche le spese amministrative e legali necessarie al recupero del credito.

L'avviso sarà trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo all'effettuazione del sopralluogo.

In caso di mancato pagamento, l'ATC provvederà, senza ulteriore comunicazione, a dare avvio al procedimento di recupero della somma dovuta.

Il costo della stima, oltre alle eventuali spese accessorie, potrà essere detratto, anche in compensazione, dall'eventuale contributo riconosciuto all'azienda per l'anno di riferimento e/o successivi.

**Art.4 SOPRALLUOGO E STIMA**

*N.B.: Avanti nel testo con la parola "tecnico" si intende il perito o dottore agronomo o forestale incaricato dall'ATC.*

L'ATC, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuto ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.

Le richieste che perverranno dalle ore 16.00 del venerdì alle 07.29 del lunedì, saranno esaminate dalle 07.30 del lunedì; In questi casi la decorrenza si intende: *dieci giorni a partire dalle ore 7.30 del lunedì*.

La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato (che dovrà essere indicato nell'istanza), ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.

Le stime dei danni saranno eseguite da tecnici incaricati dall'ATC.

Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà:

a) comunicare per iscritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della risemina;
b) presentare all'ATC copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato datate posticipatamente al giorno del sopralluogo, oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda alla risemina o non ottemperi a quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*, non sarà riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.

Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà presentare all'ATC copia delle fatture quietanzate relative all'acquisto delle piante servite alla sostituzione e dovrà sradicare e conservare obbligatoriamente in un unico luogo all'interno dell'azienda le piante sostituite e, ad operazione avvenuta, informare l'ATC affinché possa procedere a verifica entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione della suddetta rimozione. Trascorso tale periodo, l'azienda può disfarsi delle piante rimosse. Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda a quanto sopra, non sarà riconosciuto alcun rimborso del danno.

Nel caso di danno a viti e/o uva, l'azienda dovrà trasmettere all'ATC, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale è stato periziato il danno, copia della fattura attestante l'eventuale raccolta **meccanica**. Nel caso di raccolta **a mano**, l'azienda non deve trasmettere all'ATC nessuna eventuale fattura.

Ulteriori sopralluoghi su danni già stimati possono essere richiesti dall'azienda agricola:

- Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo.
- Nel caso in cui il tecnico incaricato metta a verbale, in sede di primo accertamento in campo, la necessità di definire il danno con ulteriore sopralluogo (ad esempio in fase di semina). Tale sopralluogo potrà avvenire solo se richiesto per iscritto dall'azienda agricola.

Nel caso di danni su ricacci di ceppaie, la situazione sarà monitorata annualmente dal tecnico su richiesta dell'interessato e la stima definitiva, quindi l'indennizzo, avverranno alla fine del turno di ceduazione.

I danni a frutti, ortaggi e zafferano saranno indennizzati solo se l'azienda dimostrerà, mediante fatture o autofatture, la commercializzazione del prodotto raccolto (qualora, ovviamente, il danno non sia stato totale).

Il richiedente autorizza i tecnici, i rappresentanti dell'ATC, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei terreni danneggiati o da proteggere.

**Art.5 DANNI NON AMMESSI A CONTRIBUTO**

Oltre ai casi sopra descritti, non sono ammessi a contributo:

Danni che si sono verificati nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia, nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria;

Danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;

Danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;

Danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;

Danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;

Danni su impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;

Danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;

Danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;

Danni di importo complessivo inferiore a €.100,00;

Danni su colture non agronomicamente valide secondo il giudizio del tecnico incaricato;

Olive asportate dalla pianta o cadute a terra;

Danni su colture ritenute da controllare nuovamente in data prossima al raccolto e per le quali l'interessato non abbia presentato all'ATC richiesta scritta di sopralluogo definitivo;

Danni su colture in territori non di competenza dell'ATC;

Danni su produzioni successive alla risemina concessa dal tecnico, qualora la stessa operazione di risemina non sia stata comunicata per iscritto con almeno **due giorni** di anticipo all'ATC;

Danni su produzioni successive alla risemina concessa dal tecnico, qualora non siano state prodotte all'ATC le copie della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato, datate successivamente al sopralluogo, oppure dichiarazione di utilizzo del seme di produzione propria;

Danni che possono essere evitati osservando il principio di buona fede e ordinaria diligenza ai sensi dell'art.1227 del C.C.

**Art.6 PREVENZIONE**

Nei limiti delle proprie risorse economiche, l'ATC potrà fornire, alle aziende che ne faranno richiesta, un contributo per l'acquisto di materiale per la prevenzione.

Per l'avanzamento di tale richiesta le aziende potranno ricorrere all'annuale *"Bando per la concessione di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori"* di questo ATC.

**Art.7 DETRAZIONI**

La mancata prevenzione o la prevenzione non adeguatamente eseguita da parte di aziende che abbiano già ricevuto indennizzo negli anni precedenti, comporta la decurtazione del contributo per il risarcimento del danno pari al 40% rispetto a quanto stimato in campo dal tecnico.

Sono considerati strumenti di prevenzione validi ai fini del riconoscimento del contributo per l'indennizzo:

Colture pluriennali ad eccezione degli erbai pluriennali, prati pascoli, erba medica:

1. recinzioni metalliche interrate e mantenute in stato di efficienza e che consentano il libero passaggio di persone;
2. recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo e mantenute in stato di efficienza, alimentate con batteria a 12 V o collegate alla rete elettrica 220V; le recinzioni devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti da proteggere
3. cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza (densità minima: un apparecchio ogni 4 ettari accorpati);

Colture annuali ed erbai pluriennali, prati pascoli, erba medica:

4. cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza (densità minima: un apparecchio ogni 20 ettari);
5. nastri colorati o altri dissuasori visivi;

Colture arboree, arbustive:

6. reti morbide con le quali avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, mantenute in stato di efficienza (solo per danni da avifauna);
7. shelter di almeno 120 cm per ungulati e di 60 cm per lepri, mantenuti in stato di efficienza;
8. repellenti olfattivi per i quali ne sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali "parlanti" (quantitativo minimo 40lt/ha/anno);

Tutte le tipologie di coltura e **solo per danni da avifauna:**

9. palloni tipo predator (minimo n. 10/ha), nastri riflettenti (minimo 400 metri/ha), sagome di uccelli rapaci (minimo n. 10/ha), helikite a elio (minimo n.1 ogni 4 ettari) mantenuti in stato di efficienza;

Tutte le tipologie di coltura **e solo per danni da cinghiale:**

10. interventi di controllo faunistico, con almeno un capo abbattuto, operati ai sensi dell'art. 37 LRT 3/94 (anche nella modalità prevista dalla delibera di giunta regionale n. 515 del 10/05/2021) nell'annata agraria di riferimento e in data precedente alla presentazione della domanda di sopralluogo per la stima del danno. E' comunque obbligatorio riportare in domanda il numero del NUI. In caso di autoconsumo, è obbligatorio allegare copia del verbale di campionamento trichinella vidimato dal servizio USL.

La detrazione del costo di raccolta si applica solo su superfici con danneggiamento totale e su appezzamenti uniformemente danneggiati che non richiedano l'impiego di mezzi di raccolta e comunque secondo i seguenti criteri:

- Danno del 100%:

Qualora dal verbale di accertamento del tecnico incaricato, sia risultato un danneggiamento di superficie coltivata, ovvero di un "appezzamento uniformemente danneggiato" pari al 100%, si procederà alla decurtazione del costo della raccolta.

- Danno superiore all'80% ed inferiore al 100% (dall'81% al 99%):

Qualora dal verbale di accertamento del tecnico incaricato, sia risultato un danneggiamento di superficie coltivata superiore all'80% ed inferiore al 100% (dall'81% al 99%), ovvero di appezzamento uniformemente danneggiato, con percentuale superiore all'80% ed inferiore al 100%, si provvederà a detrarre il costo di raccolta in proporzione alla superficie danneggiata, ma solo nel caso in cui l'azienda decida di non procedere alla raccolta.

Nel caso infatti l'azienda decida di procedere comunque alla raccolta la detrazione non verrà effettuata. A tal fine l'azienda dovrà essere in grado di dimostrare di avere provveduto alla raccolta, attraverso la presentazione di idonei documenti giustificativi avvalorati da un eventuale ulteriore sopralluogo da parte del soggetto competente ad emettere la liquidazione.

La stessa procedura sarà adottata sul danneggiamento ad erbai.

Nel caso in cui l'azienda decida di procedere alla raccolta dovrà:

a) comunicare per iscritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della raccolta;

b) presentare all'ATC copia della fattura quietanzata della raccolta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- Danno fino all'80%.

  Qualora dal verbale di accertamento del tecnico incaricato sia risultato un danneggiamento distribuito uniformemente così da non giustificare la raccolta, si provvederà a detrarre il costo di raccolta in proporzione alla superficie danneggiata.

## Art.8 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo è determinato sulla base dei *criteri adottati per la definizione dei prezzi dei prodotti agricoli danneggiati dalla fauna selvatica nell'annata agraria di competenza* e sulle disponibilità economiche dell'ATC 7 Grosseto sud.

Il prezziario dei prodotti agricoli, sarà definito dall'ATC in collaborazione con le associazioni agricole in base alla valutazione economica fornita dagli operatori maggiormente rappresentativi a livello locale in particolare della Camera di Commercio Maremma e Tirreno e attraverso la quotazione economica di ISMEA.

Il prezziario sarà elaborato ed adottato nei primi mesi dell'anno solare successivo a quello del sopralluogo nel corso del quale è stata redatta la stima definitiva.

## Art.9 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per i danni in fase di maturazione il risarcimento è calcolato sulla base del prezzo fornito dai listini mensili CCIAA o dalle quotazioni ISMEA, a partire dalla prima quotazione (corrispondente all'incirca all'epoca dell'inizio della raccolta del prodotto nella nostra provincia) e quello di definizione del prezzo dall'epoca della raccolta.

I prezzi della raccolta delle principali colture sono anch'essi riportati nel prezziario e sono definiti secondo quanto definito dal Tariffario delle lavorazioni meccanico-agricole della Toscana (ultimo disponibile) pubblicato da C.A.I. Toscana, stabilendo altresì di applicare un abbattimento nel caso di raccolto in conto diretto, così come indicato nello stesso Tariffario.

Il costo di raccolta per cereali e leguminose da granella, girasole, trinciatura e trasporto del mais da insilato è definito sentiti i principali consorzi e conto terzisti del territorio.

2. Per i prodotti ortofrutticoli (olive comprese) il prezzo indicato dalla CCIAA nei listini corrispondenti alle mensilità di riferimento o da ISMEA è decurtato del 50% per costi di raccolta e trasporto. Per le castagne, il prezzo indicato dalla CCIAA nei listini corrispondenti alle mensilità di riferimento o da ISMEA è decurtato del 50% in caso di raccolta eseguita a mano e del 30% se meccanizzata.

3. Per la quotazione delle uve le quotazioni CCIAA indicate sono decurtate del 10% nei seguenti casi:
raccolta a mano
raccolta meccanica con danno pari al 100% o comunque così elevato che non sia conveniente effettuare la raccolta.
Non si applica invece nessuna decurtazione per raccolta meccanizzata.

4. Per i danni alla semina, qualora il tecnico incaricato abbia evidenziato la necessità di provvedere alla risemina della superficie danneggiata, il risarcimento è calcolato sommando il costo delle sementi, in rapporto al quantitativo indicato nel prezziario, a quello delle lavorazioni minime necessarie al ripristino della coltivazione, intendendosi la preparazione di base del letto di semina già effettuata precedentemente. Per le sementi viene riportata la medesima quotazione riferita dal Consorzio Agrario per l'annata agraria di riferimento, tranne che per alcuni casi meglio specificati nel prezziario. Viene riconosciuto il risarcimento delle spese di trasporto qualora le stesse siano documentabili e tali da incidere considerevolmente sui costi dei lavori di risemina.

5. Per i danni ai rimboschimenti fino a tre anni, per gli impianti di arboricoltura da legno e da frutto e per gli impianti di olivi, trattandosi comunque di una casistica limitata, ad eccezione delle essenze presenti nel prezziario, si provvede alla liquidazione dietro presentazione di fatture o altra documentazione relativa, tenendo conto dell'età delle piante stesse e del periodo in cui avviene il rimborso.

6. Nel caso di prodotti biologici il prezzo dei singoli prodotti danneggiati, qualora non presenti nel prezzario, sarà calcolato aumentando il prezzo della coltura convenzionale del 15% per seminativi e foraggere e del 30% per ortofrutta e uva, altrimenti sarà compito dell'agricoltore evidenziare con fatture o altra documentazione altri eventuali ulteriori prezzi.

7. In assenza di quotazione nel listino prezzi di alcune categorie di prodotti e in casi particolari, purché sempre certificabili, si provvede alla liquidazione dietro presentazione di fatture o altra documentazione relativa. Relativamente al caso dei prodotti non presenti nel listino, in cui ricadono ad esempio le varietà di frumento meglio note come "grani antichi" si indennizza "dietro presentazione di fatture o altra documentazione relativa".

Per casi particolari si intendono tutte quelle situazioni la cui particolarità non è necessariamente legata al prodotto, ma alla singola azienda. In questi casi vi si potrebbe ricomprendere una elevata molteplicità di situazioni. Solo a titolo di esempio, due casi che riguardano non tanto il prodotto ma l'azienda potrebbero essere quello dell'agricoltore che ha specifici "contratti" di vendita oppure quello che vende direttamente senza "conferire" a "commercianti" o soggetti intermediari con i venditori al dettaglio.

In ogni caso il numero delle aziende o dei soggetti indennizzati dietro presentazione di fatture o altra documentazione relativa deve essere una ridotta frazione del totale.

8. In presenza di attività zootecnica, nel caso in cui il danno comporti la necessità di reintegrare le scorte, il risarcimento sarà calcolato tenendo conto della maggiore spesa sostenuta dall'interessato. Trattandosi di pochi casi e particolari si ritiene la tipologia ricadere tra i casi di cui al punto precedente.

La distinzione delle uve danneggiate in docg, doc, igt, vino da tavola, avverrà in base alla dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto riportata in ARTEA. Nel caso di rivendicazione di produzione di vino multipla, l'attribuzione della denominazione docg, doc, igt, vino da tavola dell'uva danneggiata sarà in proporzione a quanto dichiarato in ARTEA, fatto salvo il rispetto dei disciplinari di produzione delle specifiche denominazioni.

9. La liquidazione del contributo, avverrà indicativamente entro il mese di maggio dell'anno successivo all'effettuazione del sopralluogo, con apposita deliberazione del Comitato di gestione dell'ATC e una volta verificate le disponibilità economiche dell'ente. Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

**Art.10 CONTROVERSIE**

In caso di controversia sorta per la stima del danno accertato, l'azienda interessata potrà presentare, entro 5 giorni dalla perizia eseguita dal tecnico incaricato dall'ATC, una apposita richiesta di revisione corredata da controperizia firmata da un tecnico abilitato. L'azienda è comunque tenuta a comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 48 ore, data e ora del sopralluogo di controperizia all'ATC, affinché questo possa presenziare alle operazioni peritali.